

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 28 L.300/1970

per: la **FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM- CGIL Provinciale di Torino**, con sede in Torino, Via Pedrotti n. 5, in persona del suo segretario responsabile *pro tempore* Sig. Giorgio Airaudo, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Prof. Piergiovanni Alleva, Franco Focareta, Elena Poli e Silvia Ingegneri ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle due ultime in Torino, Via Michele Schina n. 15 per procura a margine del presente atto;

(ricorrente)

contro: **FIAT AUTO s.p.a.**, con sede in Torino, C.so Giovanni Agnelli n. 200, in persona dei suoi legali rappresentanti *pro tempore*

(convenuta)

FATTO

1. Con lettere datate 20.3.2003 (doc. 1) e sottoscritte dal sig.

, la FIOM-CGIL presentava, tramite il sig.

alla Direzione FIAT Auto Presse e tramite la sig.ra Nina Leone

alla Direzione FIAT Auto Carrozzeria della Società qui convenuta comunicazioni di assemblea retribuita ai sensi dell'art. 1, Disciplina

Generale, Sezione Seconda del CCNL e dell'art 4, comma 5, lett. A) dell'Accordo Interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993 e dell'accordo nazionale sulle RSU (doc. 2, testi contrattuali). Tali assemblee della durata di un ora ciascuna ed aventi ambedue ad oggetto l' "accordo separato" sottoscritto per il sito di Mirafiori il precedente 18.3.2003, sarebbero state ambedue tenute il giorno 24 marzo (per quanto riguarda le "presse" dalle ore 10,20 alle ore 11,20 -1° turno-, dalle ore 17,50 alle ore 18,50 -2° turno- e dalle ore 22 alle ore 23 -3° turno-; per quanto riguarda la "carrozzeria" dalle ore 10 alle ore 11 -1° turno- dalle ore 17 alle ore 18 -2° turno- e dalle ore 22 alle ore 23 -3° turno).

Analoga comunicazione (doc. 1) veniva indirizzata dalla OS scrivente con lettera d.d. 21.3.2003 (consegnata a mano dal sig.

) alla Direzione Fiat Costruzioni Sperimentali (off. 78) per l'assemblea da svolgersi sempre il 24 marzo, con identico oggetto e nei seguenti orari: dalle ore 10,20 alle ore 11,20 -1° turno-, dalle ore 17,50 alle ore 18,50 -2° turno- e dalle ore 22 alle ore 23 -3° turno.

2. Con tre lettere, datate 21.3.2003 e consegnate a mano in pari data ai sigg.ri _____ la convenuta negava alla ricorrente la concessione delle tre assemblee di cui sopra, sostenendo che "*... la suddetta (lettera di richiesta di assemblea) non può essere ricevuta in quanto per le ore di assemblea retribuita previste dall'Accordo Interconfederale del 20.12.1993, Parte prima art. 5 comma 5 lettera a), riferite all'unità produttiva scrivente è stato già definito il completo utilizzo*" (doc. 4).

3. La Fiom-Cgil, con lettere datate 21.3.2003 indirizzate alle tre Direzioni di cui sopra e consegnate a mano rispettivamente dai sigg.ri (doc. 4), contestava il rifiuto aziendale, chiarendo che le tre ore di assemblea spettano a ciascuna organizzazione e che il singolo lavoratore può scegliere, nel limite massimo di tre ore retribuite, a quale di queste assemblee d'organizzazione partecipare. Nelle stesse lettere si precisava che se, nonostante il suddetto chiarimento, l'azienda avesse persistito nel negare la concessione dell'assemblea, la Fiom-Cgil avrebbe intrapreso ogni azione sindacale e legale per contrastare un comportamento aziendale che, a questo punto, assumeva tutti i connotati della antisindacalità.

4. La società non desisteva dalla posizione assunta, non consentendo lo svolgimento dell'assemblea.

In particolare per quanto attiene l'assemblea cui avrebbero dovuto partecipare il lavoratori delle “Costruzioni Sperimentali (off. 78)”, a seguito dell'avvenuta affissione nelle bacheche aziendali della locandina per la convocazione dell'assemblea, il mattino del 24 marzo i sigg.ri

, funzionario sindacale della ricorrente e il membro della RSU si presentavano alla “porta 14” dello stabilimento di Mirafiori, chiedendo di entrare per tenere la sopra menzionata assemblea.

Il sorvegliante di turno rispondeva loro di non aver avuto disposizioni in merito ad assemblee da tenersi nella giornata e, richieste indicazioni telefoniche alla Direzione del personale, ribadiva che non era

stata autorizzata alcuna assemblea, impedendo ai due sindacalisti l'accesso allo stabilimento.

5. A far data dall'inizio del corrente anno e sino ad oggi in ciascuna delle tre unità produttive in esame è stata tenuta una sola assemblea dei lavoratori della durata di un'ora indetta per il 20.1.2003 dalla scrivente OS ed avente ad oggetto "Vertenza FIAT, ripresa iniziative mobilitazione, sciopero generale, accordi separati di mobilità" (doc. 5)

6. Per quanto consta alla OS ricorrente non risultano ad oggi indette, per i lavoratori delle tre unità produttive in esame, altre assemblee né ad opera delle RSU, né ad iniziativa di altre OOSS: nessuna comunicazione in merito alla fissazione di date di future assemblee risulta essere stata indirizzata ai lavoratori delle unità produttive di cui si tratta.

7. La società qui convenuta, che conta più di 15 dipendenti in ciascuna delle unità produttive in questione, è iscritta alla Federmeccanica ed applica ai rapporti di lavoro con i suoi dipendenti il CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica privata.

DIRITTO

1. La posizione aziendale.

Per un corretto inquadramento della vicenda qui sottoposta all'esame dell'ill.mo Giudice, è opportuno richiamare preliminarmente l'intero contenuto dell'art. 4, comma 5, lett. A) dell' Accordo

interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie. del 20 dicembre 1993, in base al quale le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo applicato nell'unità produttiva hanno *"diritto a indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970"*.

Si tratta, quindi, di vedere se di fronte a questa disposizione contrattuale sia legittimo il comportamento dell'azienda che ha negato la concessione dell'assemblea in base alla motivazione che delle tre ore di assemblea, di pertinenza delle OO.SS., di cui al citato art. 4, comma 5, lett. A), sarebbe già risultato *"definito il completo utilizzo"*.

Con la motivazione sopra riportata, peraltro non di semplicissima interpretazione, la convenuta parrebbe affermare, in sostanza:

- da un lato che il numero delle 3 ore di assemblea retribuite, la cui convocazione è riservata alle organizzazioni sindacali, sia un numero di ore complessivo da riferire a tutte le convocazioni che pervengano alla azienda nel corso dell'anno, congiunte o disgiunte che siano, numero al quale si aggiungono le 7 ore riservate, sempre dal suddetto accordo, alla convocazione delle RSU, per giungere ad un numero massimo, comprensivo di qualsiasi convocazione, di dieci ore annue.

- dall'altro che dovrebbe considerarsi "indetta", ai sensi della normativa vigente, un'assemblea anche solamente ove una qualsiasi organizzazione sindacale o la stessa RSU abbiano semplicemente comunicato al datore di lavoro la loro intenzione di tenere in futuro la riunione dei lavoratori, pur in assenza di una comunicazione rivolta ai

lavoratori e contenente la data di fissazione dell'assemblea.

Tale posizione, come è stato chiarito per iscritto all'azienda e come si illustrerà qui di seguito in modo più approfondito, non trova alcun fondamento nello spirito e nella lettera dell'accordo interconfederale regolativo delle RSU ed inoltre risulta in evidente contrasto con il contenuto dell'art. 20 della legge n. 300 del 1970.

2. L'inquadramento della questione: l'art. 20, St. Lav e la sua inderogabilità in peius.

Ad avviso di questa difesa, per inquadrare correttamente la questione di diritto oggetto del presente giudizio è necessario ed opportuno partire proprio dalla interpretazione dell'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori, laddove lo stesso prevede al primo comma che *"I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.."* e di seguito, al secondo comma, che *"Le riunioni -che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva..."*.

Intanto perché la questione si pone, in questa disciplina legale, negli stessi termini nei quali si pone in riferimento al contenuto dell'art. 4, comma 5, lett. A) dell' Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, e quindi le soluzioni valide per la prima disciplina possono sicuramente essere trasferite alla seconda.

Inoltre perché il diritto d'assemblea trae origine e fondamento, almeno nei limiti delle dieci ore annue, da questa disposizione legale. Quindi le norme contrattuali, che pure hanno uno spazio d'azione, per esplicita previsione dello stesso art. 20, non potrebbero mai comportare una eliminazione o riduzione di questo diritto, considerato che la norma statutaria rinvia alla contrattazione o per introdurre migliori condizioni (al comma 1), o, al massimo, per stabilire *"ulteriori modalità per l'esercizio del diritto"*, diritto che evidentemente resta intangibile nel suo contenuto. Come con efficace sintesi chiarisce Giugni, facendo riferimento alle due citate disposizioni di rinvio alla contrattazione collettiva, contenute nell'art. 20 al primo ed all'ultimo comma, *"Dal coordinamento di queste norme deve concludersi che la contrattazione non può derogare in peius alla norma legale sui punti della fruibilità concreta del diritto e della possibilità di esercitarlo, nel limite indicato, entro l'orario di lavoro"* (Giugni, Diritto sindacale, Bari, 2001, p. 98). Nel medesimo senso si è, peraltro, espressa la maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito, ai sensi della quale *"Il diritto di partecipare all'assemblea indetta durante l'orario di lavoro usufruendo della normale retribuzione secondo la disciplina di cui all'art. 20 della l. n. 300 del 1970 ... poiché non solo costituisce per il sindacato uno strumento per verificare il consenso alla sua politica e definirne i contenuti, ma anche si inquadra tra i diritti del lavoratore inerenti alla libera manifestazione del pensiero, non può essere limitato dalla contrattazione collettiva"* (Cass. civ. sez. lav. 5.7.1997, n. 6080, in D.L. Riv. Crit. Dir. Lav. 1998, 340; Cass. civ. sez. lav. 15.4.1991, n. 4017, in Not. Giur. Lav. 1991, 243; Cass. civ. sez. lav. 3.1.1986, n. 31, in O.G.L. 1986,

322; Pret. Parma 12.5.1992, in O.G.L. 1992, 867; Pret. Ferrara 20.6.1988, in Not. Giur. Lav. 1988, 465.)

Ciò significa che il contenuto dell'art. 20, ovvero il contenuto del diritto d'assemblea ivi sancito, costituisce anche il recinto, lo spazio semantico, entro il quale si può muovere l'interprete nel dare senso ed applicazione ad una norma contrattuale avente ad oggetto il diritto d'assemblea. Una norma contrattuale, che violasse l'art. 20, ossia incidesse, eliminandolo anche solo in parte, sul diritto sancito dall'art. 20, sarebbe una disposizione nulla. Laddove quindi sono possibili più interpretazioni, seguendo il principio fondamentale di ermeneutica contrattuale contenuto nell'art. 1367 c.c. - per il quale *"Nel dubbio il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno"* - bisognerà necessariamente scegliere quella interpretazione che non faccia cadere sotto la scure della nullità, e quindi dell'inefficacia, la clausola oggetto di contrasto.

3. Il diritto di partecipare ad un assemblea retribuita come diritto individuale

3.a. Nel prendere, quindi, in considerazione l'art. 20 dello Statuto, il punto dal quale occorre partire è quello della titolarità del diritto d'assemblea. In proposito, stante anche la chiarezza della lettera della legge - *"I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva..."* (art. 20, comma 1) - non sembrano oggi residuare dubbi circa l'attribuzione della titolarità del diritto al singolo lavoratore (così, solo per citare alcuni dei

manuali e commentari più diffusi, nel Carinci-De Luca Tamajo-Tosi-Treu, *IL diritto sindacale*, 2002, p. 111, si legge *"La titolarità del diritto di riunione spetta dunque ai singoli lavoratori -ciascuno dei quali può parteciparvi nel limite delle 10 ore annue...."*; ed ancora nel Grandi-Pera, *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Padova, 2001, p. 754 *"Titolari del diritto d'assemblea sono i lavoratori: si tratta di un diritto perfetto"*. Ma si veda nello stesso senso Giugni, *Diritto sindacale*, cit., p. 96-97).

Anche nella giurisprudenza non mancano prese di posizione esplicite in tal senso. Si vedano in particolare Pret. Ferrara, 20 giugno 1988, in NGL, 1988, 465, nella quale si afferma che l'art. 20 riconosce natura individuale al diritto di utilizzare le dieci ore annue retribuite, con la conseguenza che ai lavoratori non partecipanti ad assemblee articolate e per gruppi o reparti residueranno le ore non fruite per una futura utilizzazione, Pret. Pavia 9.2.1998, in Riv. Giur. lav. 1999, II, 133, ai sensi della quale *"Il diritto a riunirsi in assemblea all'interno dell'unità produttiva nel limite delle 10 ore annue retribuite è garantito dall'art. 20 St. Lav. a ciascun singolo lavoratore. Costituisce pertanto condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, ai fini del raggiungimento di detto monte ore, anziché riconoscere una dotazione individuale di dieci ore annue di assemblea retribuita sulla base dell'effettiva partecipazione del dipendente alla stessa, cumuli le ore di assemblea convocate disgiuntamente dalla RSU e da una RSA costituita da sindacato non aderente all'accordo istitutivo delle RSU, omettendo di verificare l'effettiva partecipazione di ciascun dipendente all'una o all'altra assemblea"*.

Il principio per cui il diritto di riunione di cui all'art. 20 St. Lav.

è posto in capo a ciascun singolo lavoratore ed è da ciascuno esercitabile fino al raggiungimento del limite quantitativo di ore nella medesima norma stabilito è stato peraltro assunto anche dalla giurisprudenza della S.C. quale presupposto sia delle pronunce, con le quali è stato espressamente qualificato tale diritto quale diritto soggettivo inderogabile, inerente alla libera manifestazione del pensiero e sottoposto all'unico esclusivo limite esterno della salvaguardia di diritti di rango costituzionale - quali il diritto alla salvaguardia della salute e dell'incolumità fisica delle persone, dell'integrità degli impianti, quale tutela della proprietà, e della produttività, da intendersi, quest'ultima, quale possibilità di continuare a svolgere l'iniziativa economica- (cfr. in tal senso, ad esempio, Cass. civ. sez. lav. 5.7.1997, n. 6080,cit.; Cass. civ. sez. lav. 12.8.1996, n. 7471, in O.G.L. 1996, 781; Pret. Parma 12.5.1992,cit.), sia delle pronunce, con le quali è stato sancito che la sola appartenenza al gruppo dei lavoratori, per i quali è stata indetta l'assemblea, non fa sorgere il diritto del dipendente di astenersi dal lavoro senza perdita della retribuzione, essendo anche necessario che il dipendente abbia effettivamente partecipato all'assemblea (V. Cass. civ. sez. lav. 1.8.1986, n. 4934, in Giust. Civ. Mass. 1986, Fasc. 8-9).

3.b. Considerata, poi, la natura del diritto - che rientra nei diritti di partecipazione del singolo, iscritto o meno al sindacato, alla formazione della volontà collettiva ovvero sindacale - e considerata l'incidenza che l'esercizio di tale diritto ha sulla posizione giuridica ed economica del datore di lavoro, il legislatore ha attribuito il potere di convocare le assemblee, nell'ambito delle quali il lavoratore è abilitato a godere del proprio diritto,

alle RSA. Questo consente a queste istanze sindacali di filtrare e selezionare le domande provenienti dalla base e comunque dovrebbe garantire un uso responsabile del diritto d'assemblea.

3.c. Con tutta evidenza nell'art. 20 dello Statuto dei lavoratori viene, quindi, delineata una tipica fattispecie complessa, nella quale entrano in gioco diverse posizioni giuridiche: il diritto del singolo lavoratore a partecipare ad assemblee nel luogo di lavoro, al di fuori dell'orario di lavoro e durante l'orario di lavoro con diritto alla retribuzione nel limite massimo di dieci ore annue; la posizione di soggezione del datore di lavoro, che non si esaurisce in un "pati", ma gli impone un comportamento attivo (la predisposizione di locali idonei, la garanzia dell'illuminazione ecc.) ed, infine, il diritto, ovvero il potere, delle RSA di indire, congiuntamente o disgiuntamente le assemblee, facoltà il cui esercizio costituisce una condizione per il godimento del diritto da parte dei singoli lavoratori.

Perché possano prodursi gli effetti della fattispecie complessa sopra richiamata, ed in particolare perché i singoli lavoratori possano esercitare il diritto individuale alla partecipazione ad un'assemblea retribuita, è necessario che gli altri soggetti coinvolti esercitino a loro volta i loro diritti o adempiano alle loro obbligazioni.

E' necessario, cioè, che le RSA, unitariamente o singolarmente, anche in modo concorrenziale, esercitino il loro diritto di indire le assemblee retribuite ed è successivamente necessario che il datore di lavoro adempia ai suoi obblighi, predisponendo quanto necessario per rendere in concreto possibile l'assemblea.

Realizzatesi queste fasi della fattispecie complessa, il lavoratore potrà scegliere in primo luogo se esercitare in quell'occasione il suo diritto, ovvero se riservarsi di esercitarlo in un altro momento, naturalmente laddove non abbia già consumato il suo patrimonio personale di dieci ore di assemblea, e quindi, laddove decidesse di esercitarlo in concreto, potrà scegliere a quale assemblea partecipare, perfezionandosi così la fattispecie di cui all'art. 20 della legge n. 300 de 1970.

3.d. Se la ricostruzione sopra delineata è corretta, ne discende necessariamente, stante il sistema pluralistico delineato nello Statuto con la possibilità della coesistenza di una pluralità di RSA, che possono agire anche in concorrenza tra loro, che il limite massimo delle dieci ore va riferito alla partecipazione dei singoli lavoratori e non certo al numero di convocazioni complessive provenienti da tutte le diverse RSA presenti.

Tale soluzione è imposta, oltre che dalla lettera della legge, anche dalla necessaria coerenza con le norme costituzionali che assumono rilievo in questa materia: in particolare con l'art. 39 Cost., che, nel sancire il principio di libertà sindacale, garantisce anche la libera scelta del lavoratore circa le associazioni e le realtà nell'ambito delle quali svolgere la propria attività sindacale, ma anche con l'art. 2 Cost. che garantisce lo sviluppo della personalità umana dell'uomo sia come singolo *"sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"*. Sicuramente le diverse istanze sindacali, a cui aderisce il lavoratore, o alle quali decide di fare riferimento per la propria partecipazione all'azione sindacale, rientrano nelle nozione di formazione sociale di cui all'art. 2 Cost.

Appare quindi evidente, sia in ragione della struttura letterale della norma, che riferisce il limite delle 10 ore annue al diritto di riunione nel primo comma, riservando al secondo comma la regolamentazione della facoltà di convocazione, sia in ragione della sua ratio anche in relazione con i precetti costituzionali sopra richiamati, da un lato che i lavoratori hanno diritto di partecipare alle singole riunioni indette sino ad esaurimento del "monte ore" individuale loro attribuito, scegliendo come e quando utilizzare tale monte ore e quindi a quali delle assemblee indette dalle RSA, anche disgiuntamente, partecipare e dall'altro che le assemblee possono essere legittimamente indette dalle RSA, disgiuntamente o congiuntamente, fino a quando non sia esaurito il monte ore in capo a ciascun lavoratore.

Questa soluzione comporta certo dei disagi per il datore di lavoro (ma quale disagio può essere maggiore di quello di retribuire i lavoratori che si riuniscono nei sui locali, durante l'orario di lavoro per fargli la "guerra"?), il quale deve conteggiare le ore di partecipazione alle assemblee per ciascun lavoratore, ma tali difficoltà non sono estranee all'art. 20, dato che questo sicuramente consente riunioni anche di gruppi limitati e frastagliati di lavoratori, ciò ovviamente implicando complessi conteggi. Non tanto più complessi, comunque, di tanti altri che l'azienda deve effettuare per ogni singolo dipendente nell'ambito dell'esecuzione del contratto di lavoro, ad esempio per tenere il conto del godimento dei permessi retribuiti, sindacali e non, spettanti nel corso dell'anno, o il computo, ai fini del comparto, delle assenze per malattia.

Una soluzione diversa sarebbe, forse, anche stata possibile, ma non ve ne è alcuna traccia nella lettera dell'art. 20.

Laddove il legislatore avesse voluto porre un limite massimo alla stessa possibilità di convocare le assemblee, in un sistema pluralistico e concorrenziale, come quello prefigurato nell'art. 39 Cost. e poi coerentemente declinato nello Statuto dei lavoratori, avrebbe dovuto necessariamente - data la possibilità della presenza di più RSA anche in concorrenza tra loro - prevedere regole per consentire un esercizio del diritto d'assemblea razionale e compatibile con il rispetto della libertà ed attività sindacale di tutte le rappresentanze sindacali. Si sarebbe così potuta prevedere, ad esempio, una divisione in percentuale delle dieci ore annue d'assemblea tra le diverse RSA presenti, introducendo in tal modo un sistema simile a quello in uso per il godimento del monte ore di permessi sindacali retribuiti. Tali regole il legislatore, quando lo ha voluto, ha previsto in modo chiaro, come non solo nel caso dei permessi citati, ma anche nel caso del successivo art. 21, St. Lav. che impone l'indizione unitaria del referendum. Orbene, di queste regole d'esercizio non vi è traccia nell'art. 20.

In questo contesto normativo ritenere che il limite delle dieci ore vada riferito alla convocazione da parte di tutte le RSA presenti in azienda e non alla partecipazione di ogni singolo lavoratore alle diverse assemblee comunque convocate, porterebbe ad esiti paradossali, dei quali la fattispecie in esame pare, peraltro, essere un esempio: in un sistema pluralistico e potenzialmente anche molto concorrenziale, come testimoniano i tempi che corrono, si scatenerrebbe la corsa di ogni RSA ad indire le dieci ore d'assemblea, anche laddove non particolarmente utili o necessarie, per accaparrarsi l'intero monte ore ed impedire di fatto la possibilità alle altre

RSA di esercitare questo diritto. Il caos !

Tale esito interpretativo non solo appare assolutamente irrazionale, ma, con tutta evidenza, lesivo altresì del principio di libertà sindacale. La convocazione, magari pretestuosa, da parte di una singola RSA di un numero di ore di assemblea tale da esaurire completamente il monte ore impedirebbe alle altre RSA di esercitare lo stesso diritto ed alle organizzazioni sindacali, nell'ambito delle quali si siano costituite queste ultime RSA, di poter esser presenti con efficacia nel luogo di lavoro. Si impedirebbe, infine, ai singoli lavoratori che hanno promosso la costituzione di questa RSA, o che simpatizzano con questo sindacato, di poter partecipare ad un assemblea indetta dalla RSA a cui fanno riferimento.

3.e. Quindi, per concludere sul punto, nel quadro normativo dato pare indiscutibile che il limite temporale per lo svolgimento delle assemblee, durante l'orario di lavoro con diritto alla retribuzione, sia posto con riguardo non alla convocazione ad opera delle RSA, ma alle 10 ore annue riferite a ciascun lavoratore. Ciò significa che le RSA possono convocare assemblee anche per più di 10 ore annue, ma che i singoli lavoratori possono scegliere le assemblee cui partecipare con diritto alla retribuzione nei limiti delle 10 ore annue individualmente a ciascuno attribuite.

4. L'art. 4, comma 5, lett. A) dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993

4.a. L'estensione dell'interpretazione dell'art. 20 St. Lav. alla

norma contrattuale in esame.

La soluzione appena delineata può e deve, ad avviso della OS ricorrente, essere tranquillamente estesa anche all'interpretazione dell'art. 4, comma 5, lett. A) dell'Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993, norma contrattuale che si pone, nell'ambito delle disposizioni inderogabili di cui all'art. 20, St. Lav. sopra citate, quale espressione della facoltà di stabilire *"ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea"* conferita dall'ultimo comma della stessa norma alla contrattazione collettiva.

Quando detto accordo attribuisce ai sindacati esterni il diritto a convocare assemblee, pone un unico limite temporale, *"3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970"*, riferito evidentemente, anche in ragione dell'esplicito richiamo alle 10 ore annue di cui all'art. 20 St. Lav., non alla convocazione delle assemblee, ma alla partecipazione alle riunioni di ciascun lavoratore.

Di conseguenza ciascun lavoratore avrà diritto a partecipare a riunioni indette congiuntamente o disgiuntamente dalle OOSS firmatarie del CCNL ai sensi della norma in esame fino all'avvenuto esaurimento di tre delle 10 ore annue individualmente attribuitegli dalla norma di legge e, specularmente, ciascuna delle OOSS firmatarie del CCNL avrà facoltà e diritto a convocare assemblee, congiuntamente o disgiuntamente alle altre OOSS, fino a quando non sia esaurito il monte ore, pari a tre delle 10 ore di legge, in capo a ciascun lavoratore.

Se da un lato, quindi, il fatto che siano già state convocate tre ore di assemblea da parte di qualsiasi delle OOSS firmatarie del CCNL non

può impedire la convocazione di ulteriori ore di assemblea da parte delle stesse o di altre OOSS ugualmente firmatarie del CCNL fino all'avvenuto esaurimento del monte ore individuale (tre delle 10 ore di legge) attribuito a ciascun lavoratore, dall'altro certamente la previsione che alcune OOSS nel futuro indiranno assemblee ai sensi della norma contrattuale richiamata non impedisce ad una delle OOSS firmatarie di indire ugualmente l'assemblea retribuita dei lavoratori, posto che l'esaurimento del monte ore annuo di ciascun lavoratore non può che essere constatato a posteriori e mai certamente in via preventiva.

L'interpretazione dell'accordo sopra prospettata si impone per una serie convergente di argomenti, che, anche ove singolarmente considerati, sarebbero risolutivi.

4.b. Dell'interpretazione della norma contrattuale in rapporto con l'art. 20 St. lav.

Va in primo luogo rilevato come le parti nel formulare la norma di cui all'art. 4, comma 5, lettera a) dell'A.I. in questione abbiano esplicitamente fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 20, comma 1, L. n. 300/70, definendo il numero massimo delle ore di assemblea, la cui convocazione hanno riservato alle OOSS firmatarie del CCNL applicato, in espresso rapporto con il monte ore, pari a 10 ore annue, di cui alla norma di legge.

E non solo. Le stesse parti, proprio nel formulare il testo contrattuale, hanno voluto fornire una esplicita interpretazione della norma di legge espressamente richiamata, proprio in relazione alle modalità di

computo delle 10 ore annue stabilito per legge, interpretazione del tutto corretta e aderente a quella sopra prospettata dalla OS ricorrente sulla scorta della dottrina e della giurisprudenza pacificamente espressesi sul punto.

Così, infatti, le parti stipulanti l'A.I. in esame hanno fatto letterale riferimento alle "*10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970*". In tal modo evidentemente le parti hanno palesato di ritenere, in perfetta assonanza con la difesa della OS ricorrente, come, ai sensi dell'art. 20 St. Lav., il limite delle 10 ore sancito dal legislatore debba essere riferito non al numero delle convocazioni di assemblea, ma all'esercizio del diritto di ciascun lavoratore a partecipare alle riunioni indette nell'unità produttiva.

In tal modo le parti stipulanti da un lato hanno espressamente ed integralmente importato la disciplina di cui all'art. 20 St. Lav. nella disciplina contrattuale e dall'altro hanno contestualmente chiarito l'interpretazione da fornirsi di detta disciplina nel medesimo senso sopra prospettato.

Sia in ragione dell'interpretazione pacifica fornita da tutta la dottrina e la Giurisprudenza sul punto, sia in ragione della volontà delle parti espressamente evidenziata nel testo della norma contrattuale in esame deve ritenersi, quindi, che il limite delle tre ore annue di riunione, la cui convocazione spetta, nell'ambito del regime normativo che regge l'istituto delle RSU, alle OOSS firmatarie del CCNL, va riferito alla facoltà di ciascun lavoratore di partecipare alle assemblee come sopra indette e che, pertanto, come previsto dalla regolamentazione legale dell'esercizio del diritto di assemblea, anche nel caso di specie da un lato i lavoratori hanno

diritto di partecipare alle singole riunioni indette dalle OOSS firmatarie del CCNL sino ad esaurimento del "monte ore" individuale di tre ore pro capite loro attribuito, scegliendo come e quando utilizzare tale monte ore e quindi a quali delle assemblee indette dalle stesse OOSS, anche disgiuntamente, partecipare e, dall'altro, che le assemblee possono essere legittimamente indette dalle OOSS firmatarie del CCNL, disgiuntamente o congiuntamente, fino a quando non sia esaurito tale monte ore in capo a ciascun lavoratore.

4.c. Ulteriori considerazioni in merito alla volontà negoziale delle parti stipulanti l'accordo.

Ulteriori altre considerazioni, peraltro, militano, a confermare la versione qui proposta in ordine all'effettiva volontà delle parti sottesa alla formulazione della norma contrattuale in esame, oltre a quella derivante dalla indiscutibile lettura testuale del medesimo testo contrattuale.

Va in proposito rilevato come sia assolutamente indiscutibile che le diverse organizzazioni sindacali stipulanti, nel prefigurare ed attuare il passaggio dal sistema di gestione dei diritti sindacali imperniato sulle RSA, che garantiva alle associazioni aventi i requisiti di cui all'art. 19 dello Statuto una piena ed incondizionata agibilità sindacale nei luoghi di lavoro, al sistema imperniato sulle RSU, si siano volute garantire una specifica agibilità d'organizzazione, aggiuntiva a quella acquisibile attraverso la elezione di propri candidati all'interno delle RSU.

Così alle organizzazioni sindacali stipulanti viene, con lo stesso A.I. in esame, garantita la presenza nelle RSU a prescindere dall'esito della competizione elettorale, attraverso la "riserva" dell'un terzo dei componenti;

alla gestione diretta delle stesse viene riservata una parte del monte ore di permessi sindacali ed, infine, alle stesse viene garantita la possibilità di convocare direttamente una quota di ore di assemblea retribuite, e ciò al fine di garantire la possibilità di ogni organizzazione di confrontarsi con i lavoratori in piena autonomia sia dalle RSU che dalle altre organizzazioni sindacali.

Questa agibilità sindacale specifica, ed autonoma, delle singole organizzazioni sindacali, come è noto - la cosa costituisce ormai storia sindacale - costituì la condizione che rese possibile il transito al sistema delle RSU e la rinuncia conseguente ai "privilegi" garantiti a tali organizzazioni dal sistema imperniato sulle RSA, condizione della quale era ben consapevole anche la parte datoriale.

Nel sistema dello Statuto, la R.S.A. si pone, infatti, in rapporto organico con il sindacato esterno, del quale costituisce, attraverso il previsto sistema di nomina (la "*costituzione nell'ambito*" delle OOSS prevista dall'art. 19, St. Lav.), la base o il terminale associativo, e questo consentiva al sindacato esterno, tra l'altro, di "gestire", tramite la R.S.A., le ore di assemblea retribuita sia ai fini organizzativi, sia per dialogare con i propri iscritti.

Quando si costituirono e si regolarono le funzioni delle R.S.U., il rapporto del sindacato esterno o provinciale con la base associativa venne fortemente condizionato da una nuova forma di rappresentanza aziendale, le cui decisioni erano destinate a scontare una inevitabile mediazione tra le diverse componenti. Si veniva così a determinare una situazione antitetica a quella preesistente, già consentita, ed anzi voluta, dall'art. 20 dello Statuto,

per correggere la quale fu necessario mediare, almeno in parte, tra la struttura della nuova rappresentanza, a carattere collegiale, e il persistente interesse delle singole organizzazioni a conservare uno spazio assembleare per un diretto rapporto con i lavoratori ad essa aderenti e per le proprie esigenze organizzative (le c.d. assemblee di organizzazione). Proprio a questo fine, nel quadro di una successione delle R.S.U. alle R.S.A. nell'esercizio delle funzioni sindacali, con l'art. 4 dell'accordo interconfederale, in favore di ciascun sindacato esterno furono "salvate" tre delle dieci ore di assemblea retribuita, cioè una parte di quelle, di cui ciascun sindacato già disponeva in forza dell'art. 20 dello Statuto e del suo rapporto organico con la R.S.A.

Tale agibilità specifica, se si accedesse all'interpretazione dell'accordo fatta propria dalla convenuta, potrebbe venir meno per uno degli strumenti più qualificanti dell'azione sindacale nei luoghi di lavoro: l'assemblea con i lavoratori, appunto. O, quantomeno, tale fondamentale agibilità sarebbe sottoposta alla condizione meramente potestativa che altra organizzazione non abbia già, magari "furbescamente", convocato assemblee per 3 ore. Soluzione con tutta evidenza inaccettabile, che non è possibile in alcun modo ricondurre alla volontà delle parti stipulanti.

4.d. Del contrasto di una diversa interpretazione dell'art. 4, comma 5, lett. A) dell'A.I. 20.12.1993 con l'art. 20, St. Lav. e della sua eventuale nullità.

Anche ove si volesse prescindere, sia pure non si vede come, dall'espressa interpretazione fornita dagli stessi firmatari dell'A.I. in esame,

nonchè dalla considerazione della volontà delle parti stipulanti il medesimo A.I. sottesa alla norma di cui all'art. 4, comma 5, lettera A) ed in essa, peraltro, testualmente esplicitata, l'interpretazione dell'accordo interconfederale evidentemente fatta propria dalla società qui convenuta si porrebbe, comunque, in palese contrasto con l'art. 20 dello Statuto.

E' indiscutibile, infatti, che in base alla disciplina contenuta nella norma statutaria, il diritto del lavoratore di partecipare a dieci ore di assemblea retribuita annue, oltre ad essere attribuito individualmente ad ogni singolo dipendente, è assistito dalla facoltà, concessa allo stesso lavoratore, di scegliere con quale RSA consumare tale diritto.

Da un lato, quindi, il singolo dipendente ha l'inderogabile diritto ad esercitare il diritto di riunione per tutte le ore attribuitegli per legge, ove le convocazioni liberamente effettuate dalle RSA glielo consentano, senza che tale diritto possa venire ridotto o compresso dall'intervento del datore di lavoro attraverso una unilaterale limitazione del numero di convocazioni effettuabili dalle RSA stesse.

Dall'altro, nel sistema pluralista fatto proprio dallo Statuto e nel rispetto della libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost., al singolo lavoratore è concessa la possibilità di consumare, anche integralmente, le sue dieci ore di assemblea partecipando solo a quelle assemblee indette dalla RSA costituita nell'ambito del sindacato al quale aderisce o dal quale si sente comunque più adeguatamente rappresentato.

Per quanto attiene tale ultima facoltà, pertinenza essenziale ed ineliminabile, del diritto soggettivo del singolo lavoratore sancito dall'art. 20 in rapporto, come si è visto, con gli artt. 2 e 39 Cost., la stessa verrebbe

meno, almeno in parte, con l'accordo interconfederale istitutivo delle RSU, laddove questo venisse interpretato nel senso fatto proprio dall'azienda.

Infatti, delle 10 ore di assemblea, mentre per le 7 che possono essere convocate dalla RSU, la posizione del singolo può dirsi adeguatamente tutelata – potendosi ritenere legittimo l'annullamento della facoltà di scelta nell'ambito del sistema delle RSU, posto che queste subentrano all'esercizio dei diritti delle singole RSA, ciò almeno per quei lavoratori che aderiscono o simpatizzano per le OO.SS. che partecipano al "sistema" RSU - per le altre 3 ore, riservate alla convocazione delle OO.SS. firmatarie del CCNL, il discorso è ben diverso.

Come dimostra il caso oggetto di questo giudizio, potrebbe accadere che un lavoratore:

- da un lato veda limitato il suo diritto alla riunione non in relazione alle ore di effettiva avvenuta sua partecipazione alle assemblee, ma in forza di un limite massimo imposto, al di fuori di qualsiasi previsione di legge e di contratto, da datore di lavoro alla facoltà di convocazione attribuita alle OOSS;

- dall'altro veda consumato l'intero patrimonio spettantegli delle 3 ore di assemblea d'organizzazione a seguito di convocazioni fatte, o addirittura, come nel caso di specie, solamente "preventivate", da sindacati ai quali egli non aderisce o dai quali non si sente rappresentato, mentre nessuna assemblea potrebbe più essere convocata dalla sua organizzazione. Il lavoratore in questo caso vedrebbe annullata, in riferimento alle 3 ore di assemblea riservate alle organizzazioni sindacali, la sua facoltà di scelta: o partecipa alle assemblee convocate da sindacati a lui estranei, oppure si

vede negata la possibilità di svolgere tutte e dieci le ore di assemblea garantite dall'art. 20 dello Statuto.

La lesione del diritto sancito dall'art. 20, oltre che del principio di libertà sindacale, risulterebbe di tutta evidenza.

Se il contenuto dell'art. 4, comma 5, lett. A) dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 fosse davvero questo, ci troveremmo di fronte ad una clausola palesemente nulla, per insanabile contrasto con l'art. 20 dello Statuto.

5. I precedenti giurisprudenziali.

La ricostruzione proposta da questa difesa ha, peraltro già trovato esplicito riscontro nella giurisprudenza.

La già richiamata pronuncia della Pret. Pavia, 9 febbraio 1998, in RGL, 1998, II, 133, ha esaminato un caso nel quale la RSU aveva convocato assemblee per 8 ore ed una RSA, nominata nell'ambito di un sindacato autonomo non partecipante alla costituzione della RSU, aveva convocato un'assemblea per ulteriori 2 ore; quando, poi, la RSU ebbe a convocare un'ulteriore assemblea per un'ora, l'azienda comunicò l'avvenuto esaurimento del monte ore e trattenne in busta paga un'ora di retribuzione ai lavoratori che avevano partecipato a tale ultima assemblea, asserendo - ma contrariamente a quanto di fatto avvenuto - che i lavoratori stessi avevano già partecipato all'assemblea di 2 ore indetta dalla stessa RSA. E' in relazione alla fattispecie esaminata che il Pretore di Pavia ha statuito, come si è visto, che *"il diritto di riunirsi in assemblea all'interno dell'unità produttiva nel limite delle 10 ore annue retribuite è garantito dall'art. 20,*

St. lav., a ciascun singolo lavoratore e che costituisce, pertanto, condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, ai fini del raggiungimento del detto monte ore, anziché riconoscere una dotazione individuale di dieci ore annue di assemblea retribuita sulla base della effettiva partecipazione dei dipendenti alla stessa, cumuli le ore di assemblea convocate disgiuntamente dalla RSU e da una RSA..., omettendo di verificare l'effettiva partecipazione di ciascun dipendente all'una o all'altra assemblea".

Analoghe soluzioni a fronte di analoghe fattispecie sono state, peraltro, adottate anche dalle pronunce rese dalla Pretura di Roma (17.2.1996. in Giur. Lav. Lazio, 1996, 77) e dalla Pret. di Busto Arsizio (11.9.1997, in D.& L. 1998, 74 e 9.7.2001, ivi 2001, 34)

Proprio la situazione appena descritta, certamente configurabile con l'attuale quadro normativo, di una RSA presente, nonostante l'avvenuta elezione di una RSU, in una determinata azienda - in quanto costituita ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori nell'ambito di un sindacato che avendo i requisiti previsti da tale norma di legge non aderisce o si dissocia dal sistema di rappresentanza sindacale incentrato sulle RSU - fornisce la riprova della correttezza della soluzione interpretativa propugnata in questo ricorso.

Può il datore di lavoro opporsi alla convocazione di una assemblea retribuita presentata da tale RSA ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300 del 1970, motivando il rifiuto con la circostanza che già la RSU ha esaurito le 7 ore di assemblea e per le restanti tre ore riservate, dall'accordo interconfederale alla indizione da parte delle OO.SS. firmatarie del contratto

collettivo, sono già state utilizzate dalle stesse organizzazioni sindacali, che hanno effettuato tre convocazioni di riunione, esaurendo così le 10 ore annue? La risposta positiva a tale quesito appare con tutta evidenza assolutamente inaccettabile. Si cancellerebbe con un accordo sindacale, il diritto d'assemblea, garantito dalla legge.

Come giustamente evidenziato dalla richiamata pronuncia della Pretura di Pavia, costituisce pertanto condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, ai fini del raggiungimento di detto monte ore, anziché riconoscere una dotazione individuale di tre ore annue di assemblea retribuita sulla base dell'effettiva partecipazione del dipendente alla stessa, cumuli le ore di assemblea convocate disgiuntamente dalle OOSS firmatarie del CCNL, omettendo di verificare l'effettiva partecipazione di ciascun dipendente all'una o all'altra assemblea, o, come nel caso di specie, impedisca ad una delle OS firmatarie di convocare l'assemblea sul presupposto di previste indizioni di future assemblee da parte delle OOSS, tali da prefigurare il raggiungimento del numero di tre convocazioni nell'anno.

Il comportamento della società qui convenuta riveste, quindi, tutti i connotati della condotta antisindacale, consistente nell'aver impedito un'assemblea sindacale legittimamente indetta dalla FIOM-CGIL ed alla quale avevano pieno diritto a partecipare i lavoratori, con una grave lesione dell'attività sindacale della FIOM stessa, che in quella assemblea avrebbe potuto presentare ai lavoratori le motivazioni che l'avevano indotta a non sottoscrivere l'accordo aziendale invece siglato dalle altre OOSS, nonché

della libertà sindacale di tutti quei lavoratori, che non hanno potuto esercitare il loro diritto di partecipare a tale assemblea.

Gli effetti di tale condotta antisindacale risultano, peraltro, a tutt'oggi permanenti, posto non solo che il comportamento aziendale risulta in futuro evidentemente ripetibile, ma anche che la posizione espressamente assunta dalla convenuta costituisce attuale e futuro impedimento all'esercizio del diritto di indire e convocare le assemblee dei lavoratori spettante alla OS ricorrente in forza del più volte richiamato art. 4, comma 5, lett. A) dell'A.I. del 20.12.1993.

CONCLUSIONI

Pertanto la OS ricorrente, come sopra rappresentata e difesa chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia:

NEL MERITO

1. accertare e dichiarare l'antisindacalità, ai sensi dell'art. 28, St. Lav., dei comportamenti tenuti dalla convenuta come sopra descritti e consistiti nell'aver impedito alla OS ricorrente di effettuare le assemblee indette per il 24.3.2003 e nell'aver così impedito ai lavoratori delle unità produttive richiamate di parteciparvi, nonché nell'aver espressamente negato alla OS ricorrente il diritto a indire ed effettuare, anche per la restante parte del corrente anno, assemblee dei lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. A) dell'A.I. del 20.12.1993 e dell'art. 1, Disciplina generale, sezione II, CCNL;

2. di conseguenza, adottare ogni provvedimento necessario ed utile a rimuoverne gli effetti di tali condotte, in particolare:

- ordinando alla FIAT Auto s.p.a. di consentire alla OS ricorrente di convocare ed effettuare assemblee dei lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. A) dell'A.I. del 20.12.1993 e dell'art. 1, Disciplina generale, sezione II, CCNL, anche per la restante parte del corrente anno, fino all'avvenuto esaurimento del monte ore pari a tre delle 10 ore annue a ciascun lavoratore individualmente attribuito;

- ordinando l'affissione dell'emanando decreto nelle bacheche aziendali;

3. condannare altresì la convenuta al rimborso di diritti ed onorari (oltre IVA e CNAPAP) e delle spese tutte del presente procedimento.

IN VIA ISTRUTTORIA

Disporre sommarie informazioni in ordine alle circostanze esposte nella narrativa in FATTO del presente ricorso

Si indicano a persone informate sui fatti di causa i Sigg.ri:

Si producono in fotocopia:

- 1.n. 3 lettere di comunicazione assemblea;
- 2.stralcio CCNL e A.I. 20.12.1993;
- 3.n. 3 lettere di diniego assemblea;
- 4.n. 3 lettere di contestazione da OS ricorrente a convenuta;
- 5.n. 1 lettera di comunicazione assemblea per il 20.1.2003.

Torino, 4.4.2003

(avv. Elena Poli)

(avv. Silvia Ingegneri)

(prof. avv. Piergiovanni Alleva)

(avv. Franco Focareta)